

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio

Viene in rilievo un procedimento complesso che vede presenti la Dirigenza, la Giunta e il Consiglio Regionale. E' importante, quindi, compattare i tempi, specie nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, atteso che il debitore, in questa evenienza dispone di un termine dilatorio, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, di 120 giorni per la liquidazione del dovuto (art. 14 D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997 n. 30).

I. DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE (art. 73, comma 1, lettera a, D.Lvo 23/06/2011 n.118)

1. L'Avvocatura Regionale, ricevuta la notifica del titolo esecutivo (**1° momento rilevante del monitoraggio**) deve con ogni urgenza, e comunque entro il giorno lavorativo successivo, inviare (**2° momento rilevante del monitoraggio**) il detto titolo alla struttura amministrativa (Direzione Generale e strutture assimilate) competente *ratione materiae* alla data della detta notifica.

In uno al titolo, viene inviata una relazione circa l'esito del giudizio ed eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario. La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non subisce sospensione a causa della proposizione di impugnativa, attesa l'esecutività *ex lege* della sentenza.

La procedura di riconoscimento viene sospesa solo laddove l'Avvocatura comunichi che l'autorità giurisdizionale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata.

2. La struttura amministrativa competente deve istruire e completare la pratica entro 30 giorni dalla ricezione del titolo da parte dell'Avvocatura Regionale, formulando la proposta di delibera di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori

bilancio e di approvazione del relativo DDL (**3° momento rilevante del monitoraggio**), in uno alla redazione della scheda della partita debitoria con la quale il dirigente della struttura amministrativa relaziona con diretta responsabilità in merito alla individuazione del debito. La proposta di delibera deve prevedere, tra l'altro, il sentito dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale ed altresì di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'assunzione della prenotazione dell'impegno, una volta divenuta esecutiva la delibera.

La proposta di delibera ovviamente accorpa tutti i titoli pervenuti nel periodo rilevante. Corollario di quanto detto è che la struttura amministrativa competente con cadenza mensile provvede a formulare proposta di delibera di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio e di approvazione del relativo DDL.

Nell'attività istruttoria, la struttura amministrativa competente individua – d'intesa con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – l'idonea copertura finanziaria con le modalità riepilogate con la nota prot. 2016.828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio.

Come è noto, il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2015 – 0013919/UDCP/GAB/GAB del 09/09/2015 indirizzata a tutte le Direzioni Generali ha evidenziato che *“con riguardo alla proposta di deliberare in Giunta il riconoscimento di debiti fuori bilancio, codeste strutture vorranno compiutamente relazionare in ordine alla vicenda fattuale, in modo da evidenziare, ove esistenti, eventuali profili di responsabilità erariale di competenza della magistratura contabile”*. La relazione richiesta nella citata nota presidenziale deve essere inserita nella sopracitata scheda della partita debitoria.

La redazione della scheda debitoria è relativamente semplice, atteso che il riconoscimento costituisce atto dovuto: vi è sentenza esecutiva che deve essere liquidata. La sinergia con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie è importante per valutare se vi è un debito fuori bilancio privo di apposita provvista nel bilancio (es. risarcimento del danno per responsabilità aquiliana) oppure se vi è un debito con copertura finanziaria (es. ritardi nel pagamento dei corrispettivi di un

appalto di servizi). Ove ricorra l'ipotesi della fattispecie con totale o parziale copertura finanziaria la struttura amministrativa competente provvede tempestivamente alla liquidazione dell'ammontare dotato di copertura finanziaria, attivando – per l'ipotesi di restante ammontare privo di copertura finanziaria - la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

3. La Giunta Regionale deve deliberare sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sul relativo DDL entro 15 giorni dalla ricezione della proposta della struttura amministrativa competente (**4° momento rilevante del monitoraggio**).

4. Il Consiglio Regionale – in esecuzione dell'art. 73, comma 4, D.Lvo 23/06/2011 n.118 – provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Attesa la ristrettezza dei termini, nel DDL si dovrà proporre che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (come peraltro è prassi).

Come è noto ai sensi dell'art.73, comma 4 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “*Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) [sentenze esecutive], il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta*”.

5. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge disponente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio o dalla formazione del silenzio assenso la struttura amministrativa competente adotta l'atto di liquidazione e lo invia all'apposito ufficio della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (**5° momento rilevante del monitoraggio**). Il silenzio assenso matura decorso il termine di sessanta giorni dalla data di invio del DDL e ricezione (a mezzo PEC) – invio e ricezione avvengono nella stessa giornata - al Consiglio Regionale ad opera della Segreteria di Giunta.

6. La Direzione Generale per le Risorse Finanziarie emette l'ordinativo di pagamento del dovuto entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione, comunicandolo alla Avvocatura regionale (**6° momento rilevante del monitoraggio**).

II. DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTISPECIE DIVERSE DALLE SENTENZE ESECUTIVE (art. 73, comma 1, lettere b, c, d, e, D.Lvo 23/06/2011 n.118)

Nella evenienza che il debito fuori bilancio derivi da fattispecie diverse dalle sentenze esecutive, ossia da quelle disciplinate dalle lettere b), c), d) ed e) del 1° comma dell'art. 73 D. Lvo n.118 cit., vale la procedimentalizzazione delineata sopra al paragrafo I, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 (per i punti 4 e 5, fatta eccezione della fattispecie del silenzio assenso attesa l'inapplicabilità dell'articolo 73, comma 4, D.Lvo 23/06/2011 n. 118) con la precisazione che il termine di 30 giorni di cui al punto 2 decorre dal momento in cui la struttura amministrativa competente ha ricevuto notizia dell'esistenza di debiti fuori bilancio.

III. MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO

Il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.

Ogni struttura amministrativa competente, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e la segreteria di Giunta individuano un referente per il monitoraggio del procedimento di riconoscimento del debito.